

**Proposta per un**  
**REGOLAMENTO (CE) n. ..../... DELLA COMMISSIONE**

del [...]

**di modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>1</sup>, (in prosieguo denominato "regolamento di base"), e in particolare i suoi articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione<sup>2</sup>,

considerando che:

- (1) l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 stabilisce che, in deroga al punto 21.A.159 della parte 21, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005;
- (2) l'articolo 5, paragrafo 5 del predetto regolamento stabilisce che l'Agenzia effettuerà, nei tempi prescritti, una valutazione dell'implicazione delle disposizioni del presente regolamento sulla durata delle approvazioni al fine di fornire alla Commissione un parere, comprese possibili variazioni ad esso;
- (3) gli Stati membri hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alle discrepanze tra la loro legislazione nazionale ed il sistema delle approvazioni di durata illimitata stabilite dal regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003. Tali discrepanze devono essere oggetto di esame;

---

<sup>1</sup> GU L 240 del 07.09.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 243 del 28.09.2003, pag. 6.

- (4) la scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del predetto regolamento deve essere rispettata. Si dovrebbe stabilire una nuova scadenza in maniera tale che gli Stati membri possano conformare la loro legislazione nazionale;
- (5) l'Agenzia ha provveduto a valutare le implicazioni delle disposizioni del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003, come imposto dal suo articolo 5, paragrafo 5; pertanto non vi è alcuna ragione di mantenere il paragrafo 5, che dovrebbe essere abrogato;
- (6) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia<sup>3</sup> conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base;
- (7) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere<sup>4</sup> del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito secondo l'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base;
- (8) il regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 deve, quindi, essere conseguentemente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 5 del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga al punto 21.A.159 della parte 21, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2007.”

(b) Il paragrafo 5 è abrogato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

<sup>3</sup> Parere 5/2005

<sup>4</sup> [Da esprimere]

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*  
*Membro della Commissione*